CITTA' DI CATANZARO
COMANDO POLIZIA LOCALE
"Medaglia d'Oro Giuseppe RATTA' – Maresciallo Paolo PROCOPIO"
Tel. 0961.881188
e-mail: polizialocale@comune.catanzaro.it
p.e.c.: polizialocale@certificata.comune.catanzaro.it

Catanzaro 25/11/2026

OGGETTO: Ordinanza n. 629 del 17/11/2026 - Lavori di manutenzione straordinaria dell'armamento ferroviario in corrispondenza del passaggio a livello di Contrada Lenza - Via Gimigliano - Integrazione e parziale rettifica delle disposizioni relative all'interdizione della circolazione stradale.

ORDINANZA

N° 000651 DEL 25/11/2026

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza n. 629 del 17/11/2026 è stata disciplinata la circolazione veicolare in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'armamento ferroviario in corrispondenza del passaggio a livello delle Ferrovie della Calabria, ubicato in Contrada Lenza;
- il provvedimento è stato adottato a seguito della richiesta presentata da Ferrovie della Calabria S.r.l., con nota prot. n. 125864 del 16/11/2026;
- l'ordinanza ha previsto l'interdizione temporanea del transito veicolare in Via Gimigliano, in corrispondenza del predetto passaggio a livello, dalle ore22,00digiorno25Novembrealleore05,00digiorno26Novembre2026 e dalle ore22,00digiorno26Novembrealleore05,00digiorno27Novembre2026, con individuazione di percorsi alternativi per la circolazione locale;

CONSIDERATO CHE:

- Via Gimigliano, nel tratto interessato dall'intervento, risulta classificata quale strada provinciale e, pertanto, soggetta alle competenze dell'ente proprietario in materia di gestione e sospensione della circolazione per esigenze tecniche;
- l'art. 6, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) attribuisce all'ente proprietario della strada la competenza ad adottare i provvedimenti di sospensione della circolazione per motivi tecnici o di opportunità;
- il successivo art. 7, comma 3, del Codice della strada disciplina specificamente la ripartizione delle competenze sui tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, riservando all'ente proprietario i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 4, lettera a);
- l'intervento del Comando di Polizia Locale è stato finalizzato alla regolamentazione della circolazione conseguente ai lavori e all'organizzazione dei flussi veicolari locali, con particolare riguardo all'individuazione della viabilità alternativa e alla sicurezza della circolazione sulle strade comunali, conseguentemente interessate per l'esecuzione dell'intervento;
- la disciplina della viabilità alternativa costituisce profilo distinto rispetto al provvedimento di sospensione della circolazione sulla strada provinciale, che resta riservato all'ente proprietario;

RILEVATO CHE:

- nella sezione «Norme applicate» dell'Ordinanza n. 629/2026 è stato espressamente stabilito che il richiedente deve preventivamente ottenere le autorizzazioni, concessioni e/o nulla osta eventualmente necessari per l'esecuzione degli interventi;
- tale prescrizione è stata inserita al fine di chiarire che il provvedimento comunale non sostituisce i titoli autorizzativi e gli atti di competenza degli altri enti, né costituisce autorizzazione all'esecuzione di lavori o all'occupazione della sede stradale provinciale;
- incombe pertanto su Ferrovie della Calabria, soggetto richiedente e promotore dell'intervento,

l'onere di acquisire preventivamente presso l'Amministrazione Provinciale il provvedimento necessario per la sospensione della circolazione sul tratto di strada provinciale interessato dalle lavorazioni;

RITENUTO necessario, anche al fine di evitare possibili equivoci interpretativi circa la ripartizione delle competenze tra gli enti interessati, procedere all'integrazione e alla parziale rettifica dell'Ordinanza n. 629/2026, precisando che l'interdizione della circolazione su Via Gimigliano dovrà essere disposta e attuata sulla base del provvedimento di competenza dell'ente proprietario, mentre resta ferma la disciplina comunale relativa all'organizzazione della viabilità alternativa;

VISTI:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 5, 6 e 7;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 107 e 109;

ORDINA

1. Di integrare e parzialmente rettificare l'Ordinanza n. 629 del 17/11/2026, limitatamente alle disposizioni concernenti l'interdizione della circolazione veicolare su Via Gimigliano, in corrispondenza del passaggio a livello ubicato in Contrada Lenza, precisando che – essendo Via Gimigliano classificata quale strada provinciale – la sospensione della circolazione veicolare nel tratto interessato dai lavori, per le esigenze tecniche connesse all'esecuzione degli stessi, è di competenza dell'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 285/1992, in coordinamento con l'art. 7, comma 3, del medesimo decreto.
2. **Di confermare**, per quanto di competenza comunale, le disposizioni dell'Ordinanza n. 629/2026 relative all'organizzazione della circolazione locale ed all'individuazione del **percorso alternativo per i veicoli in transito con direzione Via Lenza e Via Mastracchi per il sottopasso ferroviario**.
3. Di stabilire che Ferrovie della Calabria, quale soggetto richiedente e promotore dell'intervento, dovrà acquisire preventivamente dall'Amministrazione Provinciale il necessario provvedimento di sospensione della circolazione, nonché gli ulteriori titoli autorizzativi eventualmente richiesti per l'esecuzione delle lavorazioni e per l'occupazione della sede stradale.

Conseguentemente, la disposizione contenuta nell'Ordinanza n. 629/2026 relativa **all'interdizione del transito veicolare su Via Gimigliano deve intendersi rettificata nel senso che la relativa chiusura potrà essere attuata esclusivamente previa acquisizione del provvedimento di competenza dell'Amministrazione Provinciale, quale ente proprietario della strada.**

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE

Si precisa e specifica che, in assenza del predetto provvedimento provinciale, la chiusura al traffico veicolare di Via Gimigliano non potrà essere attuata sulla sola base dell'Ordinanza comunale n. 629/2026, restando in capo al soggetto esecutore l'obbligo di non procedere all'interdizione della sede stradale provinciale in mancanza del necessario titolo.

Si confermano, tutte le ulteriori prescrizioni contenute nell'Ordinanza n. 629/2026, in particolare che la Ditta esecutricedeilavoridovràpresegnalareiltrattodistradainteressatoailavorieindicarelestrade alternative, dovrà garantire il transito in sicurezza dei mezzi di soccorso.

La ditta richiedente ed esecutrice dei lavori sopraccitati è incaricata al posizionamento di adeguata segnaletica, deviazione e segnalazione, nonché al transito in sicurezza dei veicoli e persone.

Il Comune di Catanzaro sarà ritenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente potesse provenire da terzi, intendendosi che quanto in oggetto viene assentito senza pregiudizio dei terzi stessi.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Maresciallo Capo della Polizia Locale Cristallo Rocco (tel. 0961-881170) – email: *ufficio.traffico@comune.catanzaro.it*

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza a Ferrovie della Calabria ed all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, per gli adempimenti di rispettiva competenza

Tutti gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di darne esecuzione.

DESTINATARI DELL'ATTO:

- CITTADINANZA
- PREFETTURA DI CATANZARO
- QUESTURA DI CATANZARO
- COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CATANZARO
- COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI CATANZARO
- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO
- 112/118

- AMC Spa

RICORSO

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria. In alternativa, e per soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune, affinché chiunque possa acquisirne opportuna conoscenza.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

M.LLO C. ROCCO CRISTALLO

Firmato digitalmente da:
Rocco Cristallo
Data: 25/11/2026 09:12:56

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

GEN. CARDAMONE AMEDEO

Firmato digitalmente da:
Amedeo Cardamone
Data: 25/11/2026 09:15:27